



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 – 10 APRILE 2026

Riunione del 1 APRILE 2026

76.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. **B. A.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*Sig. **B. A.** Ufficiale di Gara di livello territoriale del Comitato Basso Tirreno in violazione degli artt. 1, 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 5 Codice Etico Federale, 18 Statuto FIPAV, 2 R.A.T., 1, 74, 75 e 78 Regolamento Giurisdizionale nonché degli artt. 48 e 49 Regolamento Struttura Tecnica 2025, per aver, durante la gara del Campionato serie C maschile girone A, n. 480 disputatasi l'11/01/2026 fra la squadra IES MV TOMEI LIVORNO (ospitante) e la squadra KABEL VOLLEY PRATO cui assisteva come spettatore, rivolto alla coppia arbitrale parole offensive, come "idioti", "incompetenti" e, nell'intervallo fra il secondo ed il terzo set, avere denigrato l'operato dei suoi colleghi di ruolo regionale con l'espressione: "gli avete regalato il set; complimenti incompetenti e siete anche in serie C", nonché per aver inoltrato, in data 15/01/2026, alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e al Comitato Regionale Toscana una e-mail nella quale elencava una serie di presunti errori commessi dagli arbitri arrivando a ipotizzarne un'influenza sul risultato, almeno del II° set.*

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 16 gennaio 2026, con il quale il Giudice Sportivo della Toscana segnalava all'Ufficio della Procura Federale il comportamento tenuto dall'incolpato (Arbitro di Ruolo Territoriale) durante la gara del Campionato serie C maschile girone A, n. 480



disputatasi l'11/01/2026 fra la squadra IES MV TOMEI LIVORNO (ospitante) e la squadra KABEL VOLLEY PRATO.

Gli arbitri, nella compilazione del rapporto di gara, asserivano di aver riconosciuto tra gli spettatori il loro collega arbitro sig. B. A., il quale si rivolgeva a quest'ultimi con parole offensive, quali: *“idioti”, “incompetenti”*...

Inoltre, nell'intervallo fra il secondo ed il terzo set, l'incolpato insisteva nel contestare l'operato dei suoi colleghi (di ruolo regionale e quindi di grado superiore), con le seguenti espressioni: *“gli avete regalato il set; complimenti incompetenti e siete anche in serie C”*.

In data 14/1/2026, l'incolpato inviava una missiva alla Commissione Arbitri Nazionale e al Comitato Regionale Toscana, nella quale riferiva che alcuni errori dei colleghi, a suo giudizio commessi durante il secondo e terzo set, avrebbero, in qualche modo, influenzato il risultato della gara.

In data 28/01/2026, la Commissione Regionale Ufficiali di Gara Toscana, nella persona della sig.ra F. M., integrava l'esposto segnalando e allegando le comunicazioni trasmesse dalla GS VVF TOMEI e dal sig. B. A., rispettivamente in data 21/01/2026 e 28/01/2026.

Con memoria difensiva del 5/02/2026, i difensori dell'incolpato, avv.ti Fabio Davini e Christian Ciferri, chiedevano il proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito contestatogli nell'atto di chiusura delle indagini, motivando tale richiesta sul ritenuto presupposto dell'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito (ossia, a loro avviso, per non aver il Sig. B. A., commesso il fatto contestato e/o per non aver violato i suddetti disposti normativi), chiedendo, pertanto, che venisse disposta l'archiviazione del presente procedimento e delle relative indagini.

A seguito di un'articolata attività istruttoria compendiata nell'acquisizione della documentazione in atti, con evidenza del rapporto redatto dal 1° arbitro sig. G. L., la Procura federale notificava ritualmente l'avviso di conclusione delle indagini e deferiva l'incolpato dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza -, convocando le parti per il giorno 1/4/2026.

A tale udienza si collegava il sostituto procuratore federale, Avv. Michele Sibillano, il quale illustrava l'atto di deferimento e chiedeva la condanna del sig. B. A., alla sospensione da qualsiasi attività federale per mesi 4.

Si collegava il sig. B. A., affiancato e difeso dall'Avv. Fabio Davini, anche in sostituzione dell'Avv. Christian Ciferri, il quale si riportava alla memoria difensiva depositata, chiedendo l'emissione di un



provvedimento di non luogo a sanzione e, in subordine, chiedendo il contenimento della eventuale sanzione irrogata.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere debitamente provato e la gravità dello stesso merita adeguata emenda sanzionatoria.

Anzitutto, si evidenzia come il comportamento dell'incolpato risulti essere dimostrato dal rapporto di gara, ossia da un atto redatto da un pubblico ufficiale sportivo e, per l'effetto, avente valore di prova legale in relazione ai fatti avvenuti durante la gara. La ricostruzione degli eventi asseverata nell'ambito di tale atto, pertanto, non poteva trovare negazione per il tramite di elementi di prova non aventi analogo valore ed idonei ad attestarne la falsità materiale o ideologica.

Invero, dall'esame della documentazione presente in atti, vengono segnalate sia l'identificazione dell'arbitro sig. B. A., tra gli spettatori che sia gli epiteti pronunciati dallo stesso nei confronti della coppia arbitrale.

La stessa linea difensiva appare essere smentita dal compendio istruttorio acquisito in atti e a nulla è servito trasmettere un *link* contenente la riproduzione *online* della partita che, a detta della difesa, aveva lo scopo di provare la condotta legittima da parte dell'incolpato. Tuttavia, la visione del *link* non consentiva di poter trarre la prova contraria rispetto a quanto asseverato dall'arbitro nel proprio rapporto di gara.

Inoltre, i fatti oggetto di contestazione non vengono smentiti dal prevenuto, il quale tenta di giustificare il proprio contegno riferendo, in sede discussione e tramite la difesa del proprio legale, di un semplice atto volto a stigmatizzare gli errori della coppia arbitrale affinché quanto accaduto non potesse ripetersi.

La condotta dell'incolpato si pone in totale distonia con il tessuto regolamentare federale e appare ancora più incomprensibile in quanto posta in essere proprio da un "collega" arbitro. Ed infatti, l'elemento dirimente del presente procedimento è da individuarsi nell'atteggiamento squalificante assunto dall'incolpato nei riguardi dei propri colleghi, oltretutto di livello regionale.

Accertata, dunque, la responsabilità del tesserato e la sussistenza delle circostanze aggravanti correttamente contestate, allo stesso deve essere comminata l'emenda sanzionatoria così come determinata nel dispositivo.



PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale al Sig. B. A. per mesi 4 (quattro) decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate;

Roma, 09 Aprile 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 Aprile 2026